



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

ELEONORA ZIZZO

Federalismo fiscale e aiuti di stato: il caso Ilva



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Eleonora Zizzo

FEDERALISMO FISCALE E AIUTI DI STATO: IL CASO ILVA*

ABSTRACT	
<p>Il divieto di dispensare agevolazioni tributarie che si configurino quali aiuti di Stato, ex art. 107, par. 1 TFUE è relativo, perché nei successivi parr. 2 e 3, sono previste una serie di deroghe che dunque spiegano il divieto nel senso che la normativa comunitaria limita l'uso dell'aiuto da parte dello Stato, vietando solo gli aiuti incompatibili con il mercato interno. Facendo riferimento alla più grande industria siderurgica europea, vale a dire l'ILVA di Taranto, sotto accusa per l'entità e la pericolosità delle immissioni e dei rifiuti prodotti, il fatto non sembra integrare il disastro considerato dall'art. 434, co. 2 c.p. perché innanzitutto, dovendosi trattare di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, ci dovremmo trovare di fronte ad un accadimento naturalistico con inizio e fine determinati, mentre qui siamo in presenza di una costante e reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà per deliberata scelta dei dirigenti avvicendatisi alla guida dell'Ilva dal 1995 al 2012. Mancando inoltre la causa violenta, intesa come impiego anche soltanto minimale dell'energia fisica, valido è concludere che si tratti di <i>un escamotage processuale</i> di forzatura della fattispecie estesa analogicamente ai fatti al fine di superare le difficoltà legate alla prova del nesso causale tra le immissioni nell'ambiente di sostanze nocive ed il verificarsi di quel singolo evento dannoso.</p>	<p>The prohibition on exempting tax concessions constituting state aid, ex art. 107, par. 1 TFUE is relative, because in the subsequent parr. 2 e 3, there are a number of exceptions with explain he prohibition in the sense that Community law limits the use of State aids by prohibiting only aid incompatible with the internal market. Referring to the largest European iron and steel industry, namely ILVA of Taranto, under the charge of the magnitude and danger of the inputs and waste produced, the fact does not seem to integrate the disaster considered by art. 434, co 2 c.p., because first of all, having to deal with a destructive event of extraordinary proportions capable of producing serious, complex and extensive harmful effects, we should face a natural and determined start and end, while we are in the presence of a constant and repeated polluting activity established with conscience and will for a deliberate choice of executives to take control of Ilva from 1995 to 2012. Apart from the violent cause, which is also used as a minimum of physical energy, it is valid to conclude that it is an escamotage a case – by – case prosecution process extensively analogous to the facts in order to overcome the difficulties associated with the test of the causal link between the inputs into the environment of harmful substances and the occurrence of that single harmful event.</p>
Aiuti di Stato – Zone Franche Urbane - ILVA	State Aids – Urban Free Zones - ILVA

Sommario: 1. Aiuti di Stato: tra divieti e deroghe. – 2. Gli aiuti compatibili per le calamità naturali. – 3. I casi italiani: Abruzzo ed Emilia Romagna. – 4. L' ILVA: tra criticità e rilancio

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Per aiuto di Stato si suole intendere qualunque provvedimento della pubblica amministrazione, o di chi per conto di quest'ultima gestisce risorse pubbliche, che implica un trasferimento di risorse dallo Stato o da altri enti pubblici ad imprese, pubbliche o private¹. Rappresenta una misura di aiuto suscettibile di apprezzamento negativo da parte della Commissione ogni vantaggio economicamente apprezzabile accordato ad un'impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato². Ne deriva che rientrano nella nozione qualsiasi misura di originaria provenienza pubblica che, in qualsivoglia forma, direttamente o indirettamente produca un beneficio economico selettivo per l'impresa beneficiaria, i cui effetti sensibili possano minacciare di falsare la concorrenza e gli scambi intra comunitari³. Il Trattato, pur non fornendo una nozione giuridica di aiuto di stato e limitandosi a descrivere un aiuto ciò che potenzialmente sia in grado di "falsare la concorrenza", definisce la sussistenza di tali interventi in funzione non della forma con cui gli stessi vengono concessi bensì dei loro effetti. Ricordando che una misura fiscale costituisce aiuto ai sensi dell'art. 107, par. 1 *sic et simpliciter* se: «a) conferisce ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio, b) il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali⁴, c) la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri, d) la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni», può comunque beneficiare di una delle deroghe al principio dell'incompatibilità con il mercato interno previste dai parr. 2 e 3. Esse si riferiscono ad aiuti *de jure* compatibili e che possono considerarsi compatibili, ma la cui compatibilità deve essere valutata dalla Commissione, attraverso un rigoroso controllo, caso per caso⁵. Si tratta, di ipotesi tassativamente previste da applicare in via restrittiva, ed il cui tratto unificante sembra essere proprio quello di tutelare situazioni sociali ed obiettivi di sviluppo per consentire la ripresa e la crescita del Paese con l'adozione di incentivi che non determinano distorsioni della concorrenza⁶.

¹ Pinotti, 2000, 75 ss.; Roberti, 1997, 83; Ballarino – Bellodi, 1997, 56 ss.; Orlandi, 1995, 129; Baratti, 1998; Cafari - Panico, 1995; Fichera, 1998; Laroma Jezzi, 3/2003, 1074; Roccatagliata – Medici, 1998; Capello, 4/2006, II, 803 ss.; Salvini, 2007; Ingrosso - Tesauro, 2009.

² Tesauro, 2000, 477.

³ Luchena, 2001.

⁴ Fichera, 1998, 72 ss.; Ingrosso, 1984.

⁵ Quanto sancito dai parr. 2 e 3 dell'art. 107, ha portato la dottrina ad una serie di valutazioni sulla natura del divieto di aiuto di Stato, con orientamenti ovviamente discordanti: secondo alcuni autori -tra cui Russo, 2003, I, 330 ss. – «proprio la previsione normativa delle deroghe al divieto di aiuti di Stato porta ad affermare che quest'ultimo sia relativo. La norma comunitaria non vieta, ma limita gli aiuti di Stato infatti sono ammesse forme di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo delle economie degli stati membri nell'ambito del mercato interno. Ne consegue che sono incompatibili con il mercato interno solo quegli aiuti rientranti nel par. 1 dell'art. 107 TFUE». Per altri autori, come Ingrosso, «il divieto è assoluto, in quanto è un'indicazione di non fare attività legislativa. Il divieto cioè è un obbligo negativo imposto allo Stato».

⁶ Aulenta, 2015, 87 - 147.

2. Con gli aiuti fiscali, ammessi dall'art. 107, parr. 2 e 3, siamo nel terreno proprio della fiscalità funzionale di vantaggio, di sostegno e sviluppo, la quale, pur dando luogo ad aiuti di Stato selettivi, è tuttavia eccezionalmente consentita perché destinata a riequilibrare la normalità ambientale rotta da eventi imprevisti ed eccezionali. La prassi costante è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di calamità naturale e di evento eccezionale di cui all'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno⁷. Tra le "calamità naturali"⁸ sono state ricomprese i terremoti, le valanghe, le frane, le eruzioni vulcaniche, le inondazioni, la siccità, le abbondanti nevicate e mareggiate⁹; tra gli "eventi eccezionali" sono stati individuati le guerre, i disordini interni, gli scioperi, i gravi incidenti nucleari o industriali che causino disagi notevoli, inquinamento marino, minacce radiologiche, emergenze sanitarie, atti di terrorismo¹⁰. L'interpretazione viene seguita anche dalla giurisprudenza comunitaria¹¹,

⁷ Gallo, 2013, 1215-1221.

⁸ Per una nozione europea di calamità naturali possiamo far riferimento anche al Regolamento (CE) n. 2012 del 2002 del Consiglio che «ha istituito il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) per rispondere alle grandi calamità all'interno dell'Unione europea o ai paesi che partecipano ai negoziati di adesione. Il Fondo mira ad aumentare la capacità di risposta alle catastrofi, ad accrescerne la visibilità e a renderne più chiari i criteri operativi. Il FSUE può fornire aiuti finanziari in tre casi:

a) principalmente, in caso di catastrofi naturali gravi. Per essere considerate gravi, le catastrofi devono provocare danni per oltre 3 miliardi di euro o superiori allo 0,60% RNL. Le catastrofi di entità inferiori sono ammissibili solo in base ai criteri del "paese limitrofo" e della "catastrofe regionale". Le catastrofi non naturali possono beneficiare del Fondo di solidarietà ma, in tal caso, occorre una giustificazione speciale;

b) eccezionalmente, il regolamento prevede due circostanze per mobilitare il Fondo anche se non sono raggiunte le soglie corrispondenti a danni superiori a 3 miliardi di euro o lo 0,60% RNL.

Il criterio del paese limitrofo è applicabile solo ai paesi limitrofi a uno Stato in cui si sia verificata una grave catastrofe e di cui la Commissione abbia riconosciuto l'ammissibilità al contributo del Fondo.

In circostanze eccezionali, anche le catastrofi regionali possono beneficiare del Fondo, nonostante l'importo disponibile su base annua è limitato al 7,5% della dotazione annuale del FSUE. Va inoltre osservato come il Regolamento imponga alla Commissione di esaminare col massimo rigore la richiesta presentate in tal senso e di verificare che tali richieste soddisfino tre criteri qualitativi:

1. le catastrofi devono essere principalmente naturali;

2. deve essere colpita la maggior parte della popolazione della regione. Per capirlo sono necessari due elementi: in primo luogo, la regione deve essere chiaramente identificata e la popolazione normalmente residente in essa indicata chiaramente; in secondo luogo, deve essere precisata la percentuale di popolazione colpita dalla catastrofe, comunque non meno del 50%. Per rientrare nella popolazione colpita, le persone devono subire una qualche forma di effetto diretto;

3. deve essere dimostrata l'esistenza di profonde e durature ripercussioni sulle condizioni di vita e la stabilità economica. La durata prevista non deve essere inferiore ad un anno.»

⁹ In grado anche di poter alterare la produzione ed il raccolto, ma solo se il danno raggiunge la soglia determinata del 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone.

¹⁰ Bruxelles, 6 aprile 2005/0033 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

¹¹ CGE, 23 febbraio 2006, cause riunite C- 346/2003 e C- 529/2003, in particolare il punto 79: «L'art. 92, n.2, lett. b), del Trattato prevede che gli aiuti destinati a ovviare a danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno. Trattandosi di una deroga al

secondo la quale solo danni direttamente causati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali possono giustificare l'applicazione dell'art. 107, par. 2 lett. b), con la conseguenza che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e che è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti dai produttori interessati¹². Altro elemento evidenziato dalla Commissione è la necessità di assicurare un criterio quantitativo univoco e trasparente¹³: in particolare si evince dalla prassi che, una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100% per compensare i danni materiali subiti, evitando così di effettuare una compensazione eccessiva. La Commissione ha inoltre ribadito che per rientrare nella fattispecie dell'art. 107 par. 2, lett. b), la misura dovrà avere la caratteristica della tempestività ed avere una durata limitata.

In alcuni casi però è stata la stessa Commissione che mostrando una certa elasticità ha autorizzato aiuti non legati direttamente a calamità, ma rivolti alla prevenzione¹⁴. Le categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno vengono distinti in: aiuti su base regionale, a carattere settoriale, a carattere orizzontale; gli aiuti regionali sono stati più volte invocati a supporto di eventi calamitosi. Concedere tali aiuti di Stato significa fornire agli Stati membri e alle imprese adeguati incentivi per accrescere gli sforzi di tutela ambientale: la Comunità si preoccupa di integrare i valori ambientali anche nella politica di concorrenza¹⁵. In questo senso gli aiuti valgono non solo per correggere i fallimenti del mercato, ma anche a promuovere lo sviluppo sostenibile, consentendo agli Stati di poterli utilizzare sia come incentivi individuali, sia per raggiungere livelli di tutela superiori. Gli aiuti che le regioni erogano per la tutela ambientale sono per di più misure volte a favorire l'utilizzo di energie rinnovabili o per il risparmio energetico¹⁶. Viene valorizzata la partecipazione

principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione restrittiva». Tribunale, 25 giugno 2008, causa 268/2006, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE*, con sede in Atene: «Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle compagnie aeree per i danni cagionati dagli attentati dell'11 settembre 2001-... inoltre trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, l'art. 107 n. 2, lett b) deve formare oggetto di un'interpretazione restrittiva».

¹² CGE, 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/2003 e 529/2003, *Atzeni e altri*; C- 73/2003 *Spagna/Commissione*; causa T 268/2006 del 25 giugno 2008: «possono essere compensati solo gli svantaggi economici causati direttamente da calamità naturali o altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un legame diretto tra i danni causati dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti».

¹³ La Commissione ha accertato che sono assimilati eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia.

¹⁴ Autorizzazione della Commissione del 14 dicembre 2000 con il quale «sono stati ritenuti compatibili gli aiuti all'organizzazione della protezione civile al fine di prevenire o limitare i danni nel caso del verificarsi di ulteriori eventi eccezionali».

¹⁵ Il principio è stato inserito nel Trattato di Amsterdam del 1997. L'anno successivo è stato inaugurato il cd. Processo Cardiff per verificare l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle varie politiche dell'Unione.

¹⁶ CE, 30 aprile 2003 n. 260/2004 relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Toscana, intende

delle regioni tanto nell'erogazione degli aiuti pubblici a finalità ambientale quanto nelle procedure connesse con la disciplina di aiuti alle imprese. Ai sensi dell'art. 117 i rapporti con l'Unione europea identificano una materia di competenza concorrente¹⁷. Nella sentenza n. 407/2002, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la tutela dell'ambiente non sarebbe in se stessa una materia ma piuttosto un valore¹⁸: pertanto l'intervento regionale ha il fine di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze, facendo in modo da attuare la pienezza della competenza esclusiva statale. Sono i meccanismi di leale collaborazione che consentono il realizzarsi di un processo dinamico. La vicenda della cd. *carbon tax*¹⁹ rappresenta un caso emblematico: introdotta dalla legge finanziaria del 1998 n. 448 art. 8 disponeva che i proventi derivanti dalla tassazione delle emissioni di anidride carbonica potevano essere utilizzati per finanziare azioni volte sia al risparmio energetico sia allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. La Commissione li aveva dichiarati incompatibili conformemente alla giurisprudenza *Deggendorf*²⁰ e di contro l'Italia ha sancito un principio a livello legislativo nell'art. 16 bis, co. 11 della L. 11/2005 prevedendo che i destinatari degli aiuti di cui all'art. 107 TFUE possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente comma. Non possiamo non far riferimento alle zone franche urbane: nell'ambito dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009, vengono istituite queste ZFU alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. L'individuazione e la perimetrazione di una zona franca urbana in Abruzzo è finalizzata

dare esecuzione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; CE del 26 novembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia, Regione Piemonte, intende dare esecuzione in favore della riduzione dell'inquinamento atmosferico sul territorio e le decisioni relative alla *carbon tax*.

¹⁷ Art. 117, co. 2°: « Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

¹⁸ Ferrara, 2003, I, 692 ss.; Crosetti – Ferrara – Fracchia - Olivetti Rason, 2008, 83 ss.: «... considera l'ambiente una materia che si riparte fra Stato e regioni secondo un criterio di allocazione delle competenze dinamico e fattuale ed un valore tale da interagire con altri settori, altre materie, altre politiche rilevanti sul piano costituzionale».

¹⁹ Uricchio, 2013.

²⁰ CGE, 15 maggio 1997, *causa C- 355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbH c. Commissione e Repubblica federale di Germania*, in Racc., I-2549.

a favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite dal sisma e a fare leva sulle economie di agglomerazione produttiva e occupazionale esistenti nelle aree a maggiore concentrazione di attività economiche. La Commissione europea ha avviato un'indagine formale²¹, per capire se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali rispettano la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Tutto nasce da una richiesta di informazioni alla Commissione del tribunale di Cuneo²² relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. È assodato che lo Stato abbia concesso agevolazioni di natura fiscale e previdenziale alle imprese delle zone colpite da calamità naturali giustificandole come misure a compensazione di danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche ed alluvioni, tuttavia, le riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori non sono state notificate alla Commissione, come invece avrebbero dovuto essere rappresentando di conseguenza un aiuto illegale. La Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità con il TFUE delle misure introdotte dall'Italia, dal momento che non è in grado di stabilire se: le misure sono conformi ai principi del Trattato richiamandosi alla costante giurisprudenza comunitaria²³, se i beneficiari dell'aiuto sono le imprese che hanno effettivamente subito il danno, se il danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali e se l'aiuto a favore dell'impresa si limita ad ovviare esclusivamente al danno causato da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovra compensazione dei danni subiti a livello di beneficiario individuale. Per la Commissione, non tutte le aree che beneficiano delle misure di aiuto sono regioni ai sensi dell'art. 107, par. 3 lett. a), identificate nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia per il periodo 2007-2013²⁴. Aggiunge, inoltre, che le misure apparentemente non rientrano in nessuna delle eccezioni previste dal Trattato, pertanto l'Italia avrà il compito di recuperare gli

²¹ La Commissione ha l'obbligo di adottare la decisione nel termine ordinatorio di 18 mesi, prorogabile per effetto di un accordo con lo Stato membro. Il procedimento di indagine può concludersi nei seguenti modi:

- a) la misura non costituisce aiuto;
- b) la misura costituisce aiuto ma configura una delle deroghe di cui all'art. 107 TFUE, dichiarandone la compatibilità;
- c) la compatibilità di una decisione positiva è subordinata al rispetto di particolari condizioni ed obblighi posti a carico dello Stato membro;
- d) la misura costituisce un aiuto incompatibile.

Durante la fase di indagine formale resta in vigore l'obbligo di sospensione dell'erogazione della misura o l'ingiunzione di sospensione. Le decisioni che concludono la fase di indagine, salvo quelle negative, possono essere revocate.

²² Ordinanza del 18 febbraio 2011.

²³ CGE, 29 aprile 2004, Grecia/ Commissione, causa C-278/2000 in Racc., I-03997: «ai sensi di tale disposizione possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali...una siffatta disposizione dalla portata molto ampia non può essere considerata come regime di aiuti destinato a porre rimedio a danni prodotti dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali».

²⁴ C(2010)4497 – Aiuti di Stato n. 117/2010.

aiuti versati.

3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi, in ordine a calamità naturali o connessi con l'attività dell'uomo, in ragione della loro intensità ed estensione, devono, con immediate risposte d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari: il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale, con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi, individuando le risorse finanziarie destinate ai primi interventi nelle more e alla ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. Il legislatore interviene con misure specifiche in ordine al singolo evento catastrofico. Gli interventi più immediati sono rivolti al soccorso, alla sistemazione provvisoria delle popolazioni, alla verifica dei danni. A tali fini, gli Stati membri dell'Unione europea oltre a stanziare risorse proprie, possono appellarsi alla solidarietà europea e nel caso di catastrofe naturale grave, possono essere così accompagnati da stanziamenti del Fondo di solidarietà europeo che va allo Stato beneficiario per finanziare gli interventi d'urgenza: è esattamente quello che è successo in Italia con l'Abruzzo dopo il terremoto del 6 aprile 2009²⁵ e con l'Emilia Romagna e le altre regioni colpite dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012²⁶. Il primo dei provvedimenti fiscali a favore consiste nella sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi e a ogni carico iscritto a ruolo. La misura si ritrova già richiamata nello «Statuto dei diritti del contribuente, art. 9, 2°co, L. 27 luglio 2000, n.212», che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, prevede la sospensione o il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. Tale misura è immediata, motivata dall'emergenza²⁷. Seguono le agevolazioni fiscali per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti: nel caso dell'Abruzzo, la concessione di tributi per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta a seguito degli eventi sismici, così come

²⁵ CE, decisione 8 giugno 2009, con cui la Commissione per il terremoto dell'Abruzzo propone all'autorità il bilancio dell'Unione europea un aiuto finanziario di 493,7 milioni di euro.

²⁶ CE, decisione 3 dicembre 2012, con cui la Commissione per il terremoto dell'Emilia Romagna e delle altre regioni colpite propone una sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a 670,1 milioni di euro.

²⁷ Per il terremoto in Abruzzo, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 aprile 2009 prevede che «nei confronti delle persone fisiche anche in luogo di sostituti d'imposta, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data di aprile 2009, avevano la residenza, la sede legale o operativa nel territorio della provincia dell'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tanto considerato che per tali soggetti sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di leggi concernenti gli adeguamenti degli obblighi tributari. Per il terremoto dell'Emilia Romagna, il decreto dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012».

per la ricostruzione o riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati. La concessione del contributo è in relazione al danno effettivamente subito. Si riconosce in tal modo, una compensazione che va solo alle aree colpite, solo ai soggetti che ne abbiano il titolo e solo in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, in misura che corrisponda interamente al danno subito. Discipline similari sono state adottate per l'Emilia Romagna. Altre misure in favore dell'Abruzzo riguardano l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'IVA, sulle operazioni e sugli atti relativi ai finanziamenti e agli acquisti per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, nonché sugli atti conseguenti e connessi con la riduzione dell'80% degli onorari e dei diritti notarili²⁸ e sulla trascrizione dei contributi e delle agevolazioni nei registri immobiliari²⁹. E ancora nei casi dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna, l'esclusione dal calcolo del reddito imponibile delle imprese delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti da indennizzi e risarcimenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap³⁰. In materia di imposte dirette, la detrazione dall'imposta lorda, ripartita in dieci rate annuali, nella misura del 36% delle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 16-bis, co. 1, lett. c Tuir, necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza per un ammontare non superiore a 48.000 euro. Nel caso dell'evento catastrofico l'art. 107, par. 2, lett. b) prevede che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali siano compatibili *de jure* con il mercato interno, perché a seguito dell'evento calamitoso o eccezionale, le imprese colpite sono in uno stato di inferiorità rispetto alle altre presenti sul mercato interno e se non aiutate soffrirebbero uno svantaggio competitivo³¹. L'attenzione va concentrata sul nesso di causalità tra i danni provocati dall'evento calamitoso o eccezionale e sull'appropriato risarcimento quale conseguenza diretta e dimostrata dal danno stesso: è quanto è accaduto nei casi dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna. A volte non basta il risarcimento dei danni alle singole attività produttive, ma può essere necessario stimolare la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite, predisponendo regimi di aiuto in modo che investire in quelle aree risulti di nuovo appetibile. È il caso in cui l'evento calamitoso o eccezionale abbia pregiudicato in misura talmente grave la situazione socio-economica: gli aiuti di Stato sono autorizzati in deroga dell'art. 107, par. 3, lett. a) e/o c) del TFUE³², a causa delle persistenti difficoltà sufficientemente gravi³³. L'aiuto se efficace e ben mirato, adeguato allo scopo, necessario, appropriato e proporzionato, concorrerà in quell'area

²⁸ D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 1, lett. d).

²⁹ D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 5.

³⁰ Per l'Abruzzo, D.L. n. 39/2009, art. 3, co. 1, lett. l); per l'Emilia Romagna D.L. n. 74/2012, art. 12-bis, co.1.

³¹ Fichera, 2/2012, 303 ss.

³² CE, decisione 91/175/CEE, 25 luglio 1990, punto 38 e ancora, Id., decisione C(2004) 3893, 20 ottobre 2004, punti 16 e 20 ss.

³³ CE, decisione 91/175/CEE, 25 luglio 1990, cit., parte IV.

al ritorno degli investimenti³⁴. È il caso degli eventi calamitosi del Molise: una prima volta per incentivare le attività produttive ed una seconda volta per sostenere gli investimenti per l'insediamento di nuove imprese³⁵; è ancora il caso dell'Emilia Romagna³⁶. Secondo la regola del *de minimis* si deve trattare di aiuti concessi per un periodo di tre anni e calcolabili³⁷: esemplare è il caso dell'Abruzzo dopo il diniego di autorizzazione in deroga da parte della Commissione³⁸, è stato riproposta dall'Italia, ma solo nei limiti del *de minimis*³⁹. Il legislatore però se interviene in attuazione del principio di solidarietà, è tenuto a rispettare la regola della coerenza: si consideri il caso a seguito degli eventi calamitosi dell'Abruzzo⁴⁰ e in Emilia Romagna⁴¹, in cui il legislatore riserva l'agevolazione fiscale ai fini della ricostruzione ai soli residenti escludendo i non residenti⁴².

4. Il problema testé trattato ben si presta ad essere contestualizzato all'interno del *mare nostrum*: l'ILVA di Taranto. Si tratta di una delle più grandi acciaierie d'Europa, e la più grande d'Italia. Sorto nel 1961 quando l'allora Italsider era un'azienda pubblica, l'immenso stabilimento, costruito a ridosso di due popolosi quartieri di Taranto, nel 1995 è stato ceduto al gruppo privato Riva, che in questi anni lo ha riportato

³⁴ Le cose lasciate alla loro dinamica spontanea rafforzerebbero il degrado. Allora, lo Stato può sopperire rendendo, attraverso l'aiuto alle imprese rivolto questa volta allo sviluppo e alla promozione degli investimenti, conveniente impegnarsi in un territorio che di per sé e proprio a seguito dell'evento calamitoso o eccezionale, non è attrattivo.

³⁵ CE, decisione C(2004) 3344, 8 settembre 2004.

³⁶ CE, decisioni C(2012) 9471, 19 dicembre 2012, e C(2012) 9853, 19 dicembre 2012.

³⁷ CE, regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006.

³⁸ CE, 12 settembre 2011 sul caso SA.32256(2011/N), che solleva obiezioni e respinge la richiesta delle autorità italiane di istituire la zona franca urbana per la città dell'Aquila.

³⁹ D.L. 24 gennaio 2011, n.1, art. 70, prevede che «la somma di 90 milioni di euro già destinata alla zona urbana dell'Aquila, possa essere utilizzata per il finanziamento di aiuti *de minimis* a piccole e medie imprese localizzate nei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli colpiti dal sisma e di aiuti a finalità regionale, sempre però nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore».

⁴⁰ D.L. n. 39/2009, art. 1.

⁴¹ D.L. n. 74/2012, art. 1.

⁴² Al riguardo la Corte costituzionale, in tema di benefici applicazione ai soli residenti nei comuni colpiti dal terremoto dell'Irpinia del 1980, ha affermato che «non appare manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati che hanno residenza, domicilio o sede nell'area colpita dal sisma e ivi svolgano la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli altri danneggiati e in relazione a tale circostanza, siano meritevoli esse soli del menzionato beneficio fiscale. Il legislatore ha, da un lato, tenuto conto dei vincoli impostigli dalla disponibilità di bilancio e, dall'altro, ha inteso anche perseguire una peculiare politica di sviluppo economico circoscritta alle zone colpite dagli eventi sismici».

a una gestione in profitto⁴³. Oggi produce circa 10 milioni di tonnellate l'anno di

⁴³ L'Ilva/Italsider è stata una delle maggiori aziende siderurgiche italiane del XX secolo. La sua storia è quasi centenaria e ha avuto inizio ai primi del secolo per concludersi a fine anni ottanta.

Nata per iniziativa di industriali del settentrione d'Italia come ILVA (nome che ha poi riacquisito dagli anni novanta), con la nascita dell'IRI la società è passata poi sotto il controllo pubblico impiantando stabilimenti a Genova-Cornigliano, Taranto e Napoli-Bagnoli. Negli anni sessanta è diventato uno dei maggiori gruppi dell'industria di stato.

A fine anni ottanta, con la crisi del mercato dell'acciaio, e dopo diverse traversie economico-finanziarie - culminate nel 1983 nella liquidazione volontaria e la conseguente cessione alla Finsider della partecipazione azionaria nella Nuova Italsider, l'Italsider è rinata con la costituzione del consorzio COGEA come Nuova Italsider Acciaierie di Cornigliano per poi essere rilevata, con l'originario nome di ILVA, dal gruppo siderurgico Riva.

L'operazione di cessione a privati dello storico complesso - un tempo colosso della siderurgia - ha destato polemiche e perplessità in special modo fra dirigenza industriale, amministratori pubblici e popolazioni delle aree in cui si trovavano gli insediamenti produttivi, zone fortemente minate dall'inquinamento industriale provocato dalla presenza di altiforni.

Con gli anni novanta è iniziata la laboriosa opera di dismissione degli impianti produttivi e una riconversione delle aree precedentemente occupate dagli insediamenti siderurgici.

L'atto di costituzione dell'ILVA, avvenuto nel capoluogo ligure, risale al 1° febbraio 1905 dalla fusione delle attività siderurgiche dei gruppi Elba (che operava a Portoferraio), Terni e della famiglia romana Bondi, che aveva realizzato un altoforno a Piombino. Il capitale sociale iniziale era di dodici milioni di lire e di esso facevano parte la società Siderurgica di Savona (controllata dalla società Terni), la Ligure Metallurgica e, in forma diretta, la stessa Terni. Successivamente si aggiunse al capitale iniziale - portandolo a venti milioni - quello della Elba, il cui ingresso veniva a completare la compagine societaria. Il gruppo base Terni-Elba - attivo nel settore dell'estrazione del minerale di ferro soprattutto nell'isola d'Elba - era controllato da esponenti della finanza genovese che intendevano sfruttare le agevolazioni programmate con la legge per il risorgimento economico di Napoli - varata nel luglio 1904 - che prevedeva l'installazione entro il 1908 di un grande impianto a ciclo integrato a Bagnoli.

L'Ilva era stata costituita, con il sostegno governativo, per realizzare il polo siderurgico di Bagnoli, nell'ambito dei piani per lo sviluppo dell'industrializzazione nel napoletano elaborati dall'allora deputato Francesco Saverio Nitti; questo le permetteva di ricevere forniture di minerale di ferro a prezzo agevolato e di godere di forti barriere doganali che la proteggevano dalla concorrenza delle più efficienti imprese siderurgiche straniere. L'azione di dumping messa in atto dai concorrenti esteri - che si sarebbe rivelata al pari dannosa ottant'anni dopo, decretando il definitivo stato di crisi del settore acciaio - fece subito capire che l'azione della nuova società non sarebbe stata tuttavia agevole.

Nel periodo della prima guerra mondiale, per sfruttare le opportunità offerte dalle commesse belliche, l'Ilva si integrò a valle acquisendo aziende cantieristiche ed aeronautiche; questo richiese ingentissimi investimenti e conseguenti debiti, che, a guerra finita, misero l'Ilva in gravi difficoltà finanziarie. Nel 1921 la Banca Commerciale Italiana, il maggior creditore dell'azienda, ne rilevò la proprietà assieme a quella di numerose imprese siderurgiche minori. Con la costituzione dell'IRI l'Ilva e tutte le altre imprese possedute dalla Banca Commerciale passarono in mano pubblica: tutta la siderurgia italiana a ciclo integrale (altiforni di Portoferraio, Piombino, Bagnoli e Cornigliano) era posseduta dallo Stato attraverso l'IRI.

Con l'immediato secondo dopoguerra, e grazie soprattutto alla conseguente espansione della domanda di acciaio per l'industria automobilistica e dell'elettrodomestico, l'Ilva aveva avuto agio di rafforzare - passando nel frattempo sotto il controllo pubblico attraverso la finanziaria Finsider - la propria predominanza sul mercato.

Punto di forza del nuovo fausto periodo era lo stabilimento "Oscar Sinigaglia" di Cornigliano, in Val Polcevera. Questo nuovo stabilimento permise a Genova di diventare un polo di attrazione per i lavoratori di tutta Italia, in particolar modo dal Sud.

Nel 1961 con la costruzione del nuovo polo siderurgico di Taranto l'Ilva prese il nome di Italsider. La successiva crisi del settore, registrata negli anni ottanta, ne ha poi provocato un grave stato di crisi. La

acciaio. La posizione baricentrica nel Mediterraneo di Taranto e dell'area ionica, e dei loro apparati di produzione industriale e logistici, già consente al sistema locale l'assolvimento di un ruolo di area-cerniera fra i crescenti traffici di uomini e di merci provenienti dall'Europa dell'Est con l'Europa comunitaria e gli Stati Uniti. Per la sua forte integrazione nel sistema produttivo, la sezione più rilevante dell'industria localmente insediata svolge funzioni «di servizio» all'economia del Paese e rappresenta tutt'ora una delle strutture portanti dell'Italia e della Puglia, oltre che dell'Europa. È di tutta evidenza che una realtà produttiva di dimensioni e qualità come quella tarantina, se da un lato contribuisce in modo consistente all'approvvigionamento di molte fabbriche, dall'altro pone seri problemi di natura ambientale e sanitaria proprio per l'entità e la pericolosità delle immissioni e dei rifiuti prodotti. Occorre dunque pensare a un nuovo modello di crescita basato sulla *green economy*⁴⁴. La situazione emergenziale determinata dalle criticità ambientali e sanitarie derivanti dall'attività produttiva dell'Ilva, ha causato l'adozione di una normazione d'urgenza tramite lo

denominazione Ilva fu ripresa nel 1988 quando Italsider e Finsider furono messi in liquidazione e scomparvero. La "nuova" Ilva fu smembrata alla vigilia del processo di privatizzazione; già ceduto l'impianto di Cornigliano e chiuso quello di Bagnoli, l'acciaiera di Piombino fu venduta al gruppo bresciano Lucchini, mentre l'attività più significativa, il grande polo siderurgico di Taranto, passò nel 1995 al Gruppo Riva. A Taranto la nuova proprietà organizza un sistema di punizione dei dipendenti non allineati alle direttive aziendali circa la novazione dei contratti di lavoro, denominato palazzina LAF. La palazzina adiacente al laminatoio a Freddo era priva di strumenti di lavoro e suppellettili; qui i dipendenti venivano portati per la prima volta dai vigilanti e trascorrevano l'orario di lavoro senza prestare alcuna attività.

⁴⁴ Al giorno d'oggi si definisce economia verde (in inglese *green economy*), o più propriamente economia ecologica, un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da una analisi econometrica del sistema economico dove oltre ai benefici (aumento del Prodotto Interno Lordo) di un certo regime di produzione si prende in considerazione anche l'impatto ambientale cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro trasporto e trasformazione in energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che produce la loro definitiva eliminazione o smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono, in un meccanismo tipico di retroazione negativa, sul PIL stesso diminuendolo a causa della riduzione di resa di attività economiche che traggono vantaggio da una buona qualità dell'ambiente come agricoltura, pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione in disastri naturali. Questa analisi propone come soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica in grado di ridurre il consumo d'energia, di rifiuti, di risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.) e i danni ambientali promuovendo al contempo un modello di sviluppo sostenibile attraverso l'aumento dell'efficienza energetica e di produzione che produca a sua volta una diminuzione della dipendenza dall'estero, l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento locale e globale, compreso quello elettromagnetico, fino all'istituzione di una vera e propria economia sostenibile a scala globale e duratura servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l'energia eolica, l'energia solare, l'energia idraulica) e procedendo al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto domestico o industriale evitando il più possibile sprechi di risorse. Si tratta dunque di un modello fortemente ottimizzato dell'attuale economia di mercato almeno nei suoi intenti originari. L'economia verde include la generazione di energia verde basata sull'energia rinnovabile come sostituto per i combustibili fossili e il risparmio energetico grazie all'efficienza energetica. Essa si considera in grado sia di creare lavori verdi che di assicurare una crescita economica reale, sostenibile prevenendo problematiche ambientali quali l'inquinamento ambientale, il riscaldamento globale, l'esaurimento delle risorse (minerarie ed idriche), e il degrado ambientale.

strumento del decreto legge al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché la tutela ambientale e la salute. Il caso Ilva è una delle più emblematiche applicazioni del principio *too big to fail*. Il decreto garantisce la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico dell'Ilva, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e le esigenze produttive. Il decreto inoltre introduce l'onere di procedere alla cd. Valutazione del Danno Sanitario (VDS)⁴⁵ effettuata dall'ASL e dall'ARPA territorialmente competente nelle aree che ospitano i detti stabilimenti di interesse strategico nazionale. Nonostante ciò, le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento hanno evidenziato il permanere di una grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute anche derivanti dalla mancata attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rendendo necessario un commissariamento straordinario dell'impresa⁴⁶. A fronte dell'emergenza ambientale che caratterizza l'area tarantina sarebbero potuti essere adottati strumenti economici di mercato che puntano a penalizzare la produzione di inquinamento, incentivando l'innovazione di prodotto e processo verso produzioni più rispettose dell'ambiente. Tra tali strumenti, un ruolo di rilievo è svolto dai tributi ambientali⁴⁷, idonei a perseguire anche fini extrafiscali⁴⁸. Gioca un ruolo cruciale la fiscalità ecologica⁴⁹. Altro interessante strumento agevolativo pare poter essere quello delle Zone Franche

⁴⁵ La VDS si pone l'obiettivo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale ed è realizzata nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione ambientale e della salute delle popolazioni. Essa rappresenta la formalizzazione di un processo di valutazione degli effetti sulla salute umana dell'inquinamento attraverso gli strumenti di epidemiologia, tossicologia, sociologia ed economia.

⁴⁶ Il commissariamento ha una durata di 12 mesi eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi ed ha la funzione di conservare la continuità aziendale tramite la prosecuzione dell'attività produttiva destinando, prioritariamente, le risorse aziendali alla copertura dei costi per gli interventi necessari a rimuovere le situazioni di inosservanza dell'AIA. Nella fase transitoria garantisce la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria; successivamente predispose il piano industriale di conformazione delle attività produttive. La legge gli attribuisce tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa sospendendo il ruolo di vigilanza del Garante.

⁴⁷ La fiscalità ambientale può trovare applicazione laddove la produzione di inquinamento provoca un danno non irreversibile e pertanto rientra nel limite del tollerabile. Tale fiscalità può concorrere a contrastare i guasti ambientali o il consumo di risorse naturali scarse e, assicurano comunque un gettito che può essere impiegato ai fini ambientali proprio per rimuovere o attenuare i danni prodotti o per prevenirne altri.

⁴⁸ Promozione di comportamenti o processi produttivi ecocompatibili o di disincentivazione di produzioni inquinanti o di consumo di risorse scarse o addossando su chi inquina i costi delle azioni di eliminazione dei danni all'ambiente, di bonifica, di ripristino dei siti inquinati.

⁴⁹ Strumento in grado di orientare il mercato verso nuovi, più efficienti e concorrenziali modelli di produzione. Essa attraverso l'internazionalizzazione dei costi ambientali nei prezzi di mercato, consente di ridurre l'entità dell'inquinamento prodotto correggendo le distorsioni esistenti sul mercato per l'uso eccessivo delle risorse naturali, nonché le distorsioni della concorrenza derivanti dagli indebiti vantaggi competitivi dell'inquinamento per le aziende che producono senza sopportare costi per impedire l'inquinamento.

Urbane⁵⁰ che permette di promuovere attività produttive nel rispetto dell'ambiente contrastando fenomeni di esclusione sociale dovuti a disoccupazione e delinquenza⁵¹. Ad oggi, vengono incluse tra le stesse la città di Taranto ed in particolare alcune aree del territorio comunale più prossime allo stabilimento Ilva. Le agevolazioni previste includono: l'esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU, esonero dal versamento dei contributi previdenziali, quantificabili, al massimo, in euro 200.000⁵². La loro istituzione è stata proposta anche per il comune dell'Aquila con una dotazione di 90 milioni di euro. Anche in questo caso, le piccole e micro imprese che avviano attività produttive nel territorio identificato come ZFU, godono di agevolazioni fiscali e sgravi contributivi di assai rilievo per un periodo di 5 anni. Le Zone Franche Urbane sono però rimaste inattuata⁵³ in quanto: mentre per Taranto si attende che la disciplina si adegui a quella europea in materia di aiuti d'importanza minore⁵⁴; per l'Abruzzo, la disciplina è stata configurata come «aiuto a finalità regionale di cui all'art. 107, par. 3 lett. a) e/o c)». Per comprendere i contorni della vicenda processuale, occorre dar conto all'attività produttiva che si svolge nelle aree e negli impianti oggetto del sequestro preventivo. Lo stabilimento dell'ILVA di Taranto è un'industria siderurgica a ciclo integrale⁵⁵: ciascuna fase del processo produttivo provoca ingenti emissioni industriali, sotto forma di materiali solidi, liquidi e gassosi. Il Ministero dell'ambiente aveva rilasciato, in favore dell'ILVA di Taranto, l'autorizzazione integrata ambientale, ossia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva, con l'indicazione, tra l'altro, dei limiti di emissione e le prescrizioni per il loro contenimento. Nonostante tutto, gli indagati avrebbero deliberatamente provocato, - o comunque, non impedito - ingenti emissioni nell'atmosfera e nell'ambiente circostante, di polveri ed inquinanti contenenti sostanze altamente tossiche, così provocando notevoli danni per la salute pubblica e l'ambiente⁵⁶. Il fulcro delle

⁵⁰ Individuate per la prima volta in Italia dall'art. 1, co. 340 e successivi della L. 296/2006: in forza di tale disciplina le ZFU «consistono in bacini territoriali di singole città, quartieri o aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale e con potenzialità di sviluppo inesprese ed interessate da una fiscalità differenziata al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale. A tal fine è stato creato un apposito Fondo del bilancio statale con dotazioni pari a 50 milioni di euro. Devono avere un numero di abitanti non superiori a 30.000».

⁵¹ Ingrosso, Nocerino, Roccatagliata,-Sacchetto, 1998; Roccatagliata, 1999, 41, 13055 ss.

⁵² Uricchio, 2013.

⁵³ Serrano, 2011, 7, 485 ss.; Del Federico, 2009, 13, 1043 ss.; Coppola, 2009, 1 ss.; ID.; Letizia, 2011, 1 ss.

⁵⁴ Le agevolazioni fiscali e contributive potranno essere concesse a vantaggio delle sole imprese di micro e piccola dimensione. Le prime sono imprese aventi meno di 10 occupati e un fatturato inferiore ai 2 mln di euro; le seconde devono avere un numero di occupati inferiore a 50 ed un fatturato annuo non superiore a 10 mln di euro.

⁵⁵ Le materie prime, giunte al porto, sono inviate, mediante nastri trasportatori, ai parchi minerali, dove vengono stoccate; dopo vari passaggi di miscelazione, sono processate dagli altiforni, nei quali avviene la trasformazione in ghisa, la quale poi, mediante il soffiaggio di ossigeno ad alta pressione, viene trasformata in acciaio; quindi avviene la colata continua di acciaio liquido, prodotto da un forno convertitore, e la trasformazione in semilavorati d'acciaio che sono inviati alla laminazione.

⁵⁶ I vertici aziendali, nella gestione dell'ILVA di Taranto, operavano e non impedivano con continuità e

incolpazioni ruota attorno alla figura di disastro innominato doloso, ex art. 434, 2° co. c.p.⁵⁷. Ad avviso del tribunale, la durata temporale e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato. Si tratta di disastro ambientale che si atteggia ad evento dannoso e pericoloso per la pubblica incolumità, determinato nel corso degli anni, attraverso una costante e reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti che si sono avvicendati alla guida dell'ILVA, i quali continuano a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza. Lo strumento cautelare reale del sequestro preventivo senza facoltà d'uso per il gestore, ha previsto la chiusura dell'impianto per la messa in sicurezza, tanto da porre fine a quella che il decreto di sequestro ha definito come una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria. Il sequestro, è stato disposto nelle more del processo di accertamento delle responsabilità degli indagati, per evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (ex art. 321 c.p.p.). Il fine è stato quello della tutela dei beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta, quali la salute e la vita umana⁵⁸. Ciononostante, mentre il Governo riconosceva Taranto come area in situazione di crisi industriale complessa e finanziava alcune aree di bonifica, l'attività produttiva dell'ILVA è proseguita in assenza di autorizzazioni: l'ILVA gli impianti ha continuato ad utilizzarli perché a detta del Governo – immediatamente sceso in campo e schieratosi contro la magistratura - sarebbe stato assai complesso lo stop totale, disponendo che l'ILVA, strategica per l'economia nazionale, dovesse continuare a produrre, anche per agevolare il suo risanamento ambientale e che i prodotti potessero essere commercializzati mentre coils e tubi sarebbero rimasti sotto

piena consapevolezza una massiccia attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanza nociva per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne dello stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzopirene, diossine, metalli e altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico, specialmente in Taranto-Statte dal 1995.

⁵⁷ Il disastro innominato ha una duplice connotazione: sul piano dimensionale per cui si debba essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Il pericolo per l'incolumità pubblica deve essere oggetto di specifico accertamento. Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo intenzionale di cui il disastro è lo sbocco che punisce il compimento di un fatto diretto a cagionarlo. Il tribunale non ha dubbi nel ritenere la sussistenza dell'evento di disastro ex art. 434 c.p.: «Le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria-ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana, nonché la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana, in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi vicini ed un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Statte».

⁵⁸ Decreto di sequestro preventivo del Gip di Taranto del 25 luglio 2012.

sequestro. Tanto il Gip che la Procura di Taranto dunque impugnano decreto e legge alla Corte Costituzionale la quale rigetta il ricorso perché ritenuto infondato: il sequestro dei materiali pertanto viene revocato solo dopo il deposito delle motivazioni della Consulta mentre quello degli impianti si trasforma in sequestro con facoltà d'uso per il gestore. Pertanto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali, l'ILVA è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è autorizzata alla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti. Così facendo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Il Governo dunque ha annullato gli effetti delle misure cautelari adottate dalla magistratura. Lo strumento cautelare viene ritenuto assai efficace in ambito ambientale proprio perché utilizza fatti di reato già accaduti solo come base di valutazione prognostica da cui trarre gli elementi necessari per decidere di intervenire in via preventiva al fine di impedire eventi che non si sono ancora realizzati, ma dei quali vi sia ragione di ritenere l'imminente verificarsi. Oltre il danno anche la beffa! Con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini dalle emissioni negative dell'Ilva di Taranto, la Corte di Strasburgo avvia un processo formale contro l'Italia, avendo ritenuto, sufficientemente solide, in via preliminare, le prove presentate. In particolare, durante i sopralluoghi, è stata visionata la "fossa di raccolta" campo di colata "B" dell'Altoforno 4, dove era presente un cumulo di materiale, costituito da loppa di altoforno. Sotto osservazione il trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola afferiscono all'asta fognaria. Secondo quanto accertato da Ispra, la violazione delle prescrizioni Aia riguarda "l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche relative all'impianto per la successiva eventuale valutazione ed eventuale integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell'Autorità competente con particolare attenzione al trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola del campo di colata B dell'impianto AFO4 afferiscono all'asta fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale". In conclusione, Ispra comunica che la nota informativa relativa all'accertamento della violazione viene inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto perché accerti l'eventuale "ipotesi di reato". Il 5 giugno 2017, la cordata Am Investco Italy, joint venture formata dal gruppo Marcegaglia (possiede una quota del 15%) e da ArcelorMittal (detiene il restante 85%), si è aggiudicata la gara. La proposta del consorzio AcciaItalia (partecipato da Jindal South West al 35%, dal gruppo Arvedi al 10%, da Cdp e da Delfin con il 27,5% ciascuno), nonostante un rilancio dell'ultima ora, è stata scartata.

L'analisi condotta ha portato a un duplice e contraddittorio epilogo evidentemente irrisolto, ma risolvibile se solamente fosse seguita alla lettera la normativa comunitaria.

In caso di calamità naturali, la richiesta ed eventualmente la successiva concessione di detti aiuti, deve necessariamente essere accompagnata e motivata da una valida, esaustiva, puntuale e congrua descrizione dello stato emergenziale verificatosi a seguito dell'evento calamitoso. Se tale spiegazione sembra esserci stata nel caso del terremoto prima, e dell'alluvione poi in Molise nel 2002, oltre che nei terremoti che nel 2012 hanno interessato l'Emilia Romagna, la medesima sembra essere stata del tutto assente, insoddisfacente, o ancor meglio, incompleta ed incoerente per tematiche e contenuti tanto nel caso dell'Abruzzo che dell'ILVA. Nel caso dell'Abruzzo, il problema reale è stato mal posto sia, richiamando un istituto, quello della Zfu, costruito appositamente e per quartieri urbani di disadattamento sociale, inidoneo allo scopo, perché utilizzato per la situazione determinatasi dopo il terremoto, ma solo per l'Aquila e non per tutto il *cratere*, sia perché è stato sostenuto indipendentemente da un'accurata spiegazione dei termini economici e sociali d'intervento e da un'adeguata ricognizione dei vincoli comunitari. Nel caso ILVA, il fatto non sembra davvero integrare il disastro considerato dall'art. 434, comma 2 c.p. perché in primo luogo deve trattarsi di un «evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi». Ora, la circostanza che si verifichi un evento distruttivo implica si sia al cospetto di un accadimento naturalistico con un inizio e una fine determinati, il cui manifestarsi fa immediatamente sorgere il pericolo per l'incolumità pubblica. Non si può dunque parlare di disastro, che abbia i caratteri suddetti, in presenza della ripetuta e incessante immissione nell'ambiente, avvenuta nel corso di un vastissimo arco temporale, dal 1995 al 2012, di sostanze tossiche, che possano provocare malattie nella popolazione insediata in prossimità degli impianti inquinanti. Un altro tratto che caratterizza le varie figure di disastro è la *causa violenta* che innesca il verificarsi dell'evento. In altri termini, l'art. 434 c.p., impone di assumere come *disastro*, solamente quell'evento che annoveri, tra le sue cause, una condotta connotata da violenza, pur intesa nel senso minimale di impiego di energia fisica che non consiste in una frode, la quale connota i delitti di comune pericolo racchiusi nel capo II del titolo VI. Nella vicenda in esame, invece, il pericolo per l'incolumità pubblica è rappresentato dalla prolungata immissione nell'ambiente di sostanze nocive, non perciò da causa violenta. Ulteriore considerazione legata al bene tutelato, riguarda il fatto che i disastri di cui al capo I del libro VI della parte speciale, tutelano quel peculiare profilo dell'incolumità pubblica, rappresentato dalla vita e dall'integrità fisica: per contro i delitti contemplati nel successivo capo II garantiscono l'altro profilo, quello della "salute". Nel caso in esame, non solo viene spesso evocato il "disastro ambientale", ma il pericolo per l'incolumità pubblica attiene alla salute, sotto il profilo del pericolo di malattie, dall'esito anche nefasto, dovute all'accumulo nell'organismo di sostanze tossiche emesse dagli impianti nell'arco di un prolungato lasso temporale. Dunque, perché siano rispettati i vincoli imposti dall'art. 25 Cost., per disastro innominato deve intendersi un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, delimitato nello spazio e nel tempo e innescato da una causa violenta, al cui verificarsi

si manifesta, in maniera pressoché immediata, il pericolo per la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. «Innominato», dunque, «non è il disastro, ma l'ambito in cui si manifesta» che, a differenza delle figure tipicamente individuate, non è preventivamente individuato. Sembra dunque essere forzata «la fattispecie dell'art. 434, comma 2 c.p.», che viene «estesa analogicamente ai fatti», pur gravi e allarmanti. A ben vedere, pare essere un *escamotage* processuale, per cui il “disastro” è ricostruito non come un evento dai contorni spazio-temporali netti e definiti, ma come la «sommatoria di una pluralità di singoli accadimenti lesivi» in cui confluiscono una molteplicità di fatti di lesione e di morte che non sono nemmeno oggetto di autonoma e separata contestazione, forse al fine di superare le difficoltà legate alla prova del nesso causale tra le immissioni nell'ambiente di sostanze nocive e il verificarsi di quel singolo evento dannoso. Insomma, la fattispecie residuale del disastro innominato non pare utilizzabile per reprimere fatti di inquinamento, anche gravissimi, come quello in esame, legati alla dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche che, nel corso del tempo, creano pericolo per la salute della popolazione. Non da ultimo, però, la partita con la Commissione è ancora aperta: sono sottoposti al vaglio per la contestazione circa 2 miliardi di finanziamenti pubblici al colosso dell'acciaieria, con la presunta previsione di rimborso miliardario a carico degli attuali o futuri proprietari dell'ILVA. Unica nota positiva è che la Commissione non intende opporsi ad eventuali azioni immediate che le autorità italiane ritengano necessarie per tutelare la salute dei cittadini di Taranto nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente. La contestazione della Commissione sembra fondarsi sulla consapevolezza che, essendo l'Ilva una delle principali imprese europee del settore siderurgico, concederle l'accesso ai finanziamenti a condizioni che l'impresa non avrebbe altrimenti ottenuto nel suo stato d'insolvenza, rafforza la posizione concorrenziale dell'impresa nel mercato europeo. Sono quattro le misure già adottate dal governo italiano e contestate da Bruxelles come aiuti di Stato illegali: innanzitutto, il trasferimento all'Ilva dei fondi oggetto di sequestro dalla magistratura trattandosi, a detta della Commissione, di una misura selettiva, potendone l'Ilva disporre prima della chiusura del processo; poi c'è la legge sui cd. “prestiti prededucibili”, predisposta *ad hoc* per l'Ilva, al fine di soddisfare il proprio bisogno di liquidità se non avesse potuto ottenere finanziamenti da banche private; ancora, la garanzia da 400 milioni concessa all'Ilva a inizio 2015, sarebbe stata disposta sia da un garante privato che avrebbe investito in una società insolvente, sia dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi da un organismo pubblico foraggiato dal governo; sospette sono inoltre la garanzia statale da 800 milioni inclusa nella legge di stabilità e il prestito da 300 milioni concesso dal decreto legge 191/2015. A rischio sono anche le modalità di vendita dell'Ilva che, sostenendo la richiesta dell'acquirente di garantire la continuazione dell'attività di produzione e di un numero adeguato di posti di lavoro, aumenterebbero il rischio di continuità economica tra Ilva e potenziale futura impresa.

Riferimenti bibliografici

- Amatucci F. (2008). Il ruolo del giudice nazionale in materia di aiuti fiscali. *Rass. trib.*, 5, p. 1282 ss.
- Aulenta M. (2015). Aiuti di Stato in A. F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato. *La dimensione promozionale del fisco*. Bari: Cacucci, pp. 87 – 147.
- Azzariti I. (2015). Poteri istruttori della Commissione UE per l'esame di aiuti di Stato concessi in caso di calamità naturali. *GT, Rivista in giurisprudenza tributaria*, 2, pp. 174-178.
- Ballarino T., Bellodi L. (1997). *Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Basilavecchia M. (2002). Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario). *Rass. trib.*, 2, p. 421 ss.
- Buccico C. (2013). I benefici fiscali per le aree colpite da calamità naturali. *Diritto e pratica tributaria*, 5, pt.1, pp. 1095-1132.
- Cafari Panico R. (1995). Il recupero degli aiuti illegittimamente concessi. *Riv. Dir. Europeo*, p. 47 ss.
- Capello F. (2006). La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di aiuti di Stato. *Dir. e Prat. Trib.*, 4, II, p. 803 ss.
- Crosetti A., Ferrara R., Fracchia F., Olivetti Rason N. (2008). *Diritto dell'ambiente*. Bari: Laterza.
- Daniele L. (2012). *Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di Stato*. Milano: Giuffrè.
- Del Federico L. (2007). L'autonomia tributaria delle Regioni ed i principi di coordinamento della finanza pubblica. *Riv. dir. fin.*, 3, p. 395 ss.
- Del Federico L. (2009), Grandi attese per le zone franche urbane. *Corr. trib.*, 13, p. 1043 ss.
- Fantozzi A. (2003). Problemi di adeguamento dell'ordinamento fiscale nazionale alle sentenze della CGE e alle decisioni della Commissione, in Atti del convegno, *Aiuti di Stato nel diritto comunitario e misure fiscali*. *Rass. trib.*, 6-bis.
- Ferrara R. (2003). La tutela dell'ambiente fra Stato e regioni; una storia infinita. *Foto.it*, I, p. 692 ss.
- Ferrara R. (2013). Profili della disciplina dei servizi di interesse economico generale: aiuti di Stato e principi dell'Unione europea in materia di concorrenza. *Il Diritto dell'economia*, 2, pp. 321-337.
- Fichera F. (1998). Gli aiuti fiscali nell'ordinamento comunitario. *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, I, p. 84-137.
- Fichera F. (2012). Calamità naturali e aiuti di Stato: il caso dell'Abruzzo. *Rivista trimestrale di diritto tributario*, pp. 301-322.
- Fichera F. (2014). Calamità naturali, principi costituzionali e agevolazioni fiscali. *Rassegna Tributaria*, 6, pp. 1214-1254.
- Gallo F. (2013). Politiche europee, finanza e fiscalità per le aree danneggiate. *Rassegna tributaria*, fasc.6, pp. 1215-1221.
- Gonzales Pineiro R. (2010). Aiuti di Stato, “selettività regionale” e politiche fiscali

agevolative delle Regioni. *Riv. dir. trib.*, 9, p. 881 ss.

Grasso G. (2008 – 2013). Rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di aiuti concessi agli stati. *Il Foro italiano*, 6-7-8-10-11.

Ingrosso M., Nocerino O., Roccatagliata F., Sacchetto C. (1998). *Le zone franche*. Napoli: Jovene.

Ingrosso M., Tesauro G. (2009). *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*. Napoli: Jovene.

Laroma Jezzi P. (2003). Principi tributari nazionali e controllo sopranazionale sugli aiuti fiscali, *Rass. Trib.*, 3, p. 1074 ss.

Letizia L. (2011). Strumenti innovativi di intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili giuridici e riflessioni critiche. *Amministrazione in cammino*, p. 1 ss.

Pinotti C. (2000). Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza. Cedam: Padova.

Roccatagliata F., Medici S. (1998). La normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali. *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Com.*, 619 ss.

Roccatagliata F. (1999). La zona franca. Problematiche di ordine fiscale. *Il fisco*, 41, p. 13055 ss.

Russo P., Frasoni G. (2010). Coordinamento del sistema tributario. *Rass. Trib.*, 6, p. 1575 ss.

Russo P. (2004). Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale. *Rass. trib*, 1-bis, p. 341 ss.

Salvini L. (2007). *Aiuti di Stato in materia fiscale*. Padova: CEDAM.

Schepisi C. (2011). *La modernizzazione della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della commissione europea e i recenti sviluppi in materia public e private enforcement*. Torino: Giappichelli.

Selicato G. (2005). La nuova autonomia degli enti territoriali. *Dir. prat. trib.*, I, p. 1177 ss.

Serrano M.V. (2006). Aiuti di Stato e federalismo fiscale alla luce della sentenza della CGE, causa C- 88/03. *Il fisco*, 39, p. 6044 ss.

Serrano M.V. (2011). L'incerto destino delle zone franche urbane: porvi rimedio. *Boll. trib.*, 7, p. 485 ss.

Solazzo A. (2013). Sequestro preventivo e normativa emergenziale. Il conflitto (di attribuzione tra poteri dello Stato?) per garantire la tutela ambientale nel caso Ilva di Taranto. *Riv. giur. dell'ambiente*, 8, pp. 795-805.

Tebano L. (2014). Gli aiuti pubblici per calamità naturali e il ruolo del giudice nazionale: dall'(in)certa qualificazione dell'esenzione. *Diritti a lavori mercati*, 1, pp. 201-210.

Tesauro F. (2012). *Istituzioni di diritto tributario*, vol. II. Milano: Utet Giuridica.

Uricchio A.F. – Selicato G. (2008). Agevolazioni fiscali di carattere locale per la promozione dell'adozione di tecnologie innovatrici a tutela dell'ambiente, in

www.lex.uniba.it.

Uricchio A.F. (2010). *Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti istituzionali*. Bari: Cacucci.

Uricchio A.F. (2013). *Emergenze ambientali nell'area di Taranto: le risposte del mondo scientifico, gli interventi della legislazione d'urgenza, i possibili incentivi fiscali per le bonifiche*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, 1, p. 731 ss.

Uricchio A.F. (2013). *Imposizione di scopo e federalismo fiscale*. Bari: Cacucci.

Uricchio A.F. (2015). *La dimensione promozionale del fisco*. Bari: Cacucci.

Villani U. (2013). *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*. Bari: Cacucci.